

Sulla realizzazione e sulle modalità di esercizio di un impianto agrivoltaico e relativa compatibilità ambientale

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 4 novembre 2022, n. 1750 - Mangia, pres.; Palmieri, est. - Canadian Solar Construction S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv. Tanzarella) ed a.

Ambiente - Progetto volto alla realizzazione e all'esercizio di un impianto agrivoltaico - VIA e PAUR - Compatibilità dell'intervento anche in area agricola - Giudizio negativo di compatibilità ambientale.

È illegittimo il diniego di installazione di un impianto agrifotovoltaico, fondato su una valutazione incentrata unicamente sulla verifica di compatibilità del progetto con strumenti di programmazione regionale del 2015, con la conseguenza che se la presentazione del progetto e l'emanazione dell'atto impugnato sono avvenute dopo l'entrata in vigore dell'art. 20, comma 8, lett. c quater), d.lgs. n. 199/2021 (recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) la fattispecie ricade nell'ambito di applicazione della norma appena indicata.

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 9 febbraio 2023, n. 200 - D'Arpe, pres.; Moro, est. - Hepv14 S.r.l. (avv. Patruno) c. Provincia di Brindisi (avv. Marchetti) ed a.

Ambiente - Provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico - Diniego al rilascio.

Appare evidente che anche la realizzazione di impianti energetici alternativi soggiace agli interessi di carattere generale, fra i quali quelli ambientali paesaggistici e di programmazione urbanistica, proprio al fine di scongiurare collocazioni selvagge e distruttive dei valori identitari del territorio. Non sussiste pertanto alcuna anticomunitarietà dei provvedimenti impugnati, nonché delle norme del PPTR e delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili, atteso che le stesse non vietano l'allocazione degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, limitandosi, come risulta dall'art. 6 delle NTA del PPTR «Disposizioni normative» a chiarire che «le Linee Guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme».

Il testo delle sentenze è pubblicato su www.osservatorioagromafie.it

1. - Introduzione. Le decisioni in commento sono di notevole interesse perché in primo luogo chiariscono, ancora una volta, la differenza tra impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici, distinzione già precedentemente affrontata dalla stessa Sezione II del T.A.R. Puglia, e in secondo luogo pongono l'accento su una materia, quella delle FER, acronimo di fonti energetiche rinnovabili, che rappresenta il punto di unione tra esigenze di sviluppo energetico, volute fortemente dall'Unione europea, da un lato, e la tutela del paesaggio, dell'ambiente e dello sviluppo agricolo, dall'altro.

Tanto fornisce anche l'opportunità per affrontare la spinosa questione delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti locali, quali Regione e/o Province e Comuni, necessarie affinché questi impianti agrivoltaici possano effettivamente venire alla luce.

Con il primo provvedimento in commento, il giudice amministrativo sostiene a chiare lettere che le fonti normative adottate, come il PPTR (piano paesaggistico territoriale regionale), ed i criteri utilizzati per decretare se la realizzazione di un impianto FER possa venire ad esistenza o meno, sono alquanto «datate, anacronistiche e obsolete» rispetto ai tempi e alla normativa nazionale ed eurounitaria vigente.

Non bisogna dimenticare, tra l'altro, che la Corte costituzionale ha più volte rilevato l'importanza che riveste il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni, al fine di garantire una corretta valutazione di ogni singolo progetto presentato alla luce del principio di matrice europea e internazionale di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile¹.

¹ Cfr., *ex multis* Corte cost. 13 maggio 2022, n. 121 ed anche Corte cost. 27 ottobre 2022, n. 221, entrambe in www.osservatorioagromafie.it.

Non solo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2983 del 12 aprile 2021, ha ribadito il principio secondo cui «la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici»².

Ed è proprio su tale *favor* per lo sviluppo energetico rinnovabile che si inserisce l'innovativo impianto agrivoltaico (detto anche agrovoltaico o agro-fotovoltaico), la cui peculiarità è individuabile proprio nella capacità di produrre energia pulita e rinnovabile e consentire nel contempo l'attività di coltivazione agricola e pastorale del terreno su cui l'impianto è installato, caratteristica totalmente assente nei classici impianti fotovoltaici.

Tuttavia, questo percorso lineare volto a consolidare la natura dell'agrovoltaico e i benefici che da esso ne derivano, è stato interrotto dalle pronunce di un'altra Sezione del medesimo T.A.R. (sent. n. 1376/2022³ e la più recente sent. n. 200/2023, qui in commento), rappresentando una sorta di *overruling* giurisprudenziale all'interno dello stesso Tribunale amministrativo.

Infatti, il giudice della III Sezione ha ritenuto che l'agrovoltaico costituisca una *species* del fotovoltaico e che, pertanto, vadano applicate le norme dettate in materia paesaggistica nei giudizi di compatibilità ambientale⁴.

2. - Excursus sulla normativa vigente. Il passaggio a forme di energie *green* ha tracciato il sentiero della politica e della legislazione europea degli ultimi anni, andando ad incidere inevitabilmente sull'agricoltura; infatti, la produzione di energie rinnovabili, nella prospettiva di un'economia verde e sostenibile, deve essere coniugata con l'incremento delle aree verdi e con la salvaguardia dell'ecosistema⁵.

In questa prospettiva, si innesta il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, che sorge da un vasto quadro normativo europeo avente come fondamento giuridico l'art. 194 TFUE, il quale prevede che la politica nel settore dell'energia dell'Unione europea, «tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente», è intesa a «promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili»⁶.

Tanto è stato elevato a principio fondamentale di «preminente rilievo» anche nella legislazione del singolo Stato membro, condizionando direttamente le scelte di carattere legislativo e amministrativo, ad ogni livello di governo, imponendo l'adozione di misure di semplificazione nella normativa sull'autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile⁷.

A tale interesse europeo e statale si affianca il principio della tutela dell'ambiente e del paesaggio, anch'esso previsto dall'art. 194 TFUE, il quale inevitabilmente può entrare in rotta di collisione con l'interesse della massima diffusione delle energie rinnovabili.

In questa ottica di contrapposti interessi si possono collocare gli impianti di nuova generazione «agrovoltaici», caratterizzati «da un utilizzo "ibrido" dei terreni agricoli tra produzione agricola e produzione di energia elettrica, attraverso l'installazione, sullo stesso terreno coltivato o adibito ad allevamento, di impianti fotovoltaici»⁸. Tale nuova tecnologia può rappresentare un giusto punto di equilibrio, atto a soddisfare le esigenze di sviluppo sostenibile, mitigando la spinta verso la produzione di energia da fonte fotovoltaica in funzione di una tutela ambientale e paesaggistica, riducendo gli impatti negativi sulle diverse componenti ambientali di cui si

² Cfr. Cons. Stato, Sez. IV 14 aprile 2021, n. 2983, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

³ T.A.T. Puglia - Lecce, Sez. III 1° settembre 2022, n. 1379, in *Foro amm.*, 2022, 9, II, 1174.

⁴ M. GIOIA, PNRR, agrovoltaico e uso «ibrido» della terra: alcuni recenti spunti giurisprudenziali, in questa Riv., 2023, 1.

⁵ Per un maggiore approfondimento sul tema della *green economy*, sostenibilità e agricoltura si consiglia la lettura di A. BARDI, *Green economy, agriturismo ed energie rinnovabili*, in questa Riv., 2020, 5, 7 e ss.

⁶ Art. 194 TFUE.

⁷ A. DI CAGNO, *La produzione di energia da fonte rinnovabile: tra interesse energetico, ambientale e paesaggistico*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, 4, 101 e ss.

⁸ V. DI STEFANO - COLANTONI, *Produzione di energia rinnovabile e agro-fotovoltaico: considerazioni alla luce del Piano nazionale ripresa e resilienza e del d.l. semplificazioni bis*, in questa Riv., 2022, 1, 1.

compone il territorio⁹.

Con l'art. 31, comma 5, d.l. n. 77/21 (meglio noto come «Decreto semplificazione bis»), si ha per la prima volta una definizione di impianto agrifotovoltaico nei seguenti termini: «un impianto che adotti soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione»; detta norma, allo stesso tempo, ha introdotto un divieto di accesso agli incentivi statali per i classici impianti fotovoltaici ed esentato quelli agrivoltaici.

Successivamente è intervenuto il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199¹⁰ di «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001¹¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», direttiva meglio conosciuta come RED II, che ha come obiettivi l'implementazione della crescita sostenibile nonché la riduzione di emissioni, come previsto dall'accordo di Parigi. Il decreto legislativo definisce le modalità e i criteri per la realizzazione di impianti agrivoltaici, tramite la concessione di prestiti, anche a fondo perduto, e di incentivi statali. Infatti, il PNRR ha stanziato € 1,1 miliardi per il settore dell'agrivoltaico, in forza di cui il Governo stesso punta all'implementazione «(...) di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettono l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscono alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte», cercando di raggiungere la capacità produttiva di 1,04 GW solo attraverso gli impianti agrivoltaici installati e a pieno regime, con conseguente produzione annua di 1.300 GWh.

Il primo documento ufficiale emanato nel dicembre 2021, che sintetizza e sviluppa i principali passaggi e gli adempimenti da compiere per l'installazione degli impianti agrivoltaici, è denominato «Linee Guida per l'applicazione dell'agro-fotovoltaico in Italia»¹².

Il documento inquadra preliminarmente il rapporto sussistente tra energia e agricoltura e, in particolare, affronta brevemente la produttività agricola e l'incidenza dei costi energetici nelle aziende agricole, per poi riportare tutte le caratteristiche e i requisiti del sistema agrivoltaico e del sistema di monitoraggio ad esso connesso; infatti, l'obiettivo principale è quello di guidare l'operatore verso l'acquisizione di competenze prevalentemente tecniche, che variano dai vari tipi di impianti, che possono essere realizzati, fino ad una approfondita analisi dei costi d'investimento necessari.

L'autorevolezza di tale documento è riscontrata dal fatto che esso è stato elaborato e condiviso da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per l'energia e composto da operatori di tutto spicco, quali il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, il GSE - Gestore dei servizi energetici, ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e l'PRSE - Ricerca sul sistema energetico.

Tra le varie piattaforme il cui fine è l'implementazione del sistema agrivoltaico troviamo quella del GSE¹³ e la piattaforma nazionale per l'agrivoltaico sostenibile della società ENEA¹⁴.

Queste due piattaforme mirano a riunire imprese, associazioni di categoria, istituzioni e amministrazioni al fine di scambiare tra i vari operatori informazioni utili per l'incentivazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. In particolare, sul portale gestito dal GSE è possibile consultare tutta la normativa e le autorizzazioni necessarie per l'installazione degli impianti, sia fotovoltaici che agrivoltaici.

Appurato che il nuovo impianto FER sta acquisendo notevole importanza, in virtù dei finanziamenti previsti dal PNRR e delle suddette Linee Guida, è opportuno soffermarsi, come già accennato nell'introduzione, alla normativa vigente che va a disciplinare l'iter autorizzativo e amministrativo necessario, per i soggetti interessati alla realizzazione degli impianti FER agrivoltaici, a cui però va applicata la normativa

⁹ E. GIARMANÀ, *L'impatto delle fonti rinnovabili in agricoltura: eco-agro-fotovoltaico e consumo di suolo*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, 3, 32-33.

¹⁰ Consultabile a questo link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199>.

¹¹ Consultabile a questo link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001>.

¹² Consultabile a questo link: <https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>.

¹³ Consultabile a questo link: <https://www.gse.it/>.

¹⁴ Consultabile a questo link: <https://www.agrivoltaicosostenibile.com/>.

standard dei classici fotovoltaici.

In Europa, la regolamentazione delle fonti energetiche alternative è avvenuta con l'emanazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e 2009/28/CE, in attuazione al Protocollo di Kyoto, e recentemente con la direttiva 2018/2001/UE RED II.

È opportuno ricordare che nel nostro ordinamento l'attività di «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*» è stata inserita nell'elenco delle materie di legislazione concorrente previsto dall'art. 117, comma 3 Cost. e, pertanto, l'energia è materia su cui «concorrono» la potestà legislativa statale e le Regioni, ognuna con la propria normativa di dettaglio, nel rispetto del principio di leale collaborazione¹⁵. Il nostro ordinamento ha recepito la direttiva 2001/77/CE con l'adozione del d.lgs. n. 387/2003 e la successiva direttiva 2009/28/CE con l'emanazione del d.lgs. n. 28/2011; questi due decreti legislativi delineano la normativa statale in materia di fonti energetiche rinnovabili e contengono anche la disciplina in ordine ai procedimenti autorizzatori degli impianti di produzione energetica tuttora in vigore.

In virtù di questa normativa, il legislatore ha adottato, a distanza di oltre sette anni con il d.m. n. 47897 del 2010, le Linee Guida nazionali relative all'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Proprio il paragrafo 17 delle Linee Guida nazionali, nell'attribuire alle Regioni ed alle Province la competenza a stabilire quali aree siano o meno idonee alla collocazione degli impianti, afferma che:

«L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate»¹⁶.

È compito delle Regioni, perciò, individuare le aree non idonee alla installazione di impianti FER (fonti energie rinnovabili) per garantire e tutelare il territorio e il paesaggio, nel rispetto della biodiversità e del patrimonio storico, artistico e culturale, avendo come riferimento normativo il disposto dell'art. 12, di cui al d.lgs. n. 387 del 2003¹⁷.

Ne consegue che ogni Regione adotta i propri piani paesaggistici territoriali regionali, provvedimenti rivolti agli enti ed ai soggetti interessati alla programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, attraverso i quali l'ente regionale persegue la promozione e realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile orientato verso l'uso consapevole del territorio, adottando anche misure di conservazione e recupero di aspetti e caratteri peculiari dell'identità ambientale oltre che culturale e sociale.

Orbene, il GSE sintetizza le procedure autorizzatorie ad oggi in vigore che sono:

- *autorizzazione unica (AU)*: è il provvedimento introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a novanta giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate;

¹⁵ Cfr. C. BATTIATO, *Regioni ed energie rinnovabili: ancora una volta la scure della Corte costituzionale si abbatte su norme regionali relative alla localizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili*, in *Consulta online*, 2014.

¹⁶ Decreto ministeriale n. 47987 del 10 settembre 2010, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 18 settembre 2010, n. 2019.

¹⁷ In particolare, la Corte costituzionale con le sentenze 27 ottobre 2011, n. 275, in questa Riv., 2012, 9, 546 e 11 ottobre 2012, n. 224, *ivi*, 2012, 12, 750 ha rilevato che detta norma costituisce un fondamentale principio in materia di energia, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale, in quanto rappresenta un punto di equilibrio rispettoso delle competenze statali e regionali.

- *procedura abilitativa semplificata (PAS)*: è la procedura introdotta dal d.lgs. n. 28/2011 in sostituzione della denuncia di inizio attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori;

- *comunicazione al Comune*: è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere trenta giorni prima di iniziare i lavori¹⁸.

Più specifico appare il comma 2 *bis* dell'art. 4 del d.lgs. n. 28/2011, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del recente d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 29 aprile 2022, il quale stabilisce che: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9 bis, 6 bis e 7 bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica»¹⁹.

Appare opportuno, infine, un breve cenno relativamente al procedimento amministrativo VIA, la valutazione di impatto ambientale, consistente nella procedura «finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione (...) Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridotti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità»²⁰.

Risulta evidente, pertanto, che, se a livello nazionale (e teorico) sono chiari gli indirizzi politici e i criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale, a livello regionale e locale (e, quindi, pratico) appare, invece, nebuloso l'approccio da adottarsi; infatti, conseguenza inevitabile dell'autonomia sì riconosciuta alle Regioni e agli enti locali è l'adozione di provvedimenti non uniformi

¹⁸ Mentre le procedure per ottenere le autorizzazioni per impianti installati su fabbricati sono: dichiarazione di inizio lavori asseverata - ai sensi dell'art. 6 *bis* del d.lgs. n. 28/2011 prevede che siano realizzati mediante DILA le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma. Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, a condizione che i fabbricati siano collocati fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e non siano tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Attività in edilizia libera - ai sensi del d.p.r. n. 380/2001, come modificato dal d.lgs. 222/2016 «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)» -, consentono l'installazione senza alcun titolo abilitativo di impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al d.m. n. 1444/1968. L'installazione è libera fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico. Per maggiori approfondimenti si consiglia il link: <https://www.gse.it/normativa/autorizzazioni>.

¹⁹ Cfr., *ut supra*, nota n. 9.

²⁰ Cfr., Cons. Stato, Sez. II 7 settembre 2020, n. 5379, in *Foro amm.*, 2020, 9, 1709.

tra loro, dettati dalla necessità e dalle esigenze di un territorio specifico, in alcuni casi anteposte allo stesso principio di massima diffusione delle energie rinnovabili.

Emblematica, sul punto, è proprio la disamina di due recenti pronunce del T.A.R. Puglia - Lecce.

3. - La sentenza n. 1750/2022 del T.A.R. Puglia - Lecce. La sentenza in commento trae origine dal ricorso proposto dalla società Canadian Solar Construction s.r.l. dinanzi al T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento dirigenziale n. 101/2021 emesso dalla Provincia di Brindisi, con il quale veniva negato il provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio, da parte della predetta società, di un impianto agrivoltaico localizzato in agro del Comune di Latiano (BR).

La società ricorrente chiedeva al giudice amministrativo l'annullamento del provvedimento della Provincia di Brindisi, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto «*in contrasto con:*

- *la compatibilità dell'intervento in esame anche in area agricola, ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 387/93;*
- *il recupero agricolo attuato con l'intervento in esame;*
- *le emergenze istruttorie, univoche nel senso che: a) il sito di interesse non può essere qualificato come paesaggio rurale storico, ma come un'area che verrà convertita all'uso agricolo; b) l'assenza di colture di pregio sull'area in esame; c) l'assenza di vincoli paesaggistici;*
- *le misure di mitigazione proposte dalla società ricorrente;*
- *la natura di progetto agrivoltaico dell'intervento in esame, che coniuga le esigenze dell'agricoltura con quelle della produzione di energia pulita (green);*
- *l'incentivazione di tali impianti da parte sia della Regione, sia del PNRR»²¹.*

Sulla base di queste premesse il T.A.R. Puglia - Lecce tratteneva in decisione il ricorso, ritenendo fondate le censure addotte dalla ricorrente.

Il giudice amministrativo, in parte motiva, ripercorre e rimarca un precedente orientamento giurisprudenziale già adottato, soffermandosi sulla disciplina e sulla normativa applicabile alla fattispecie in esame, nonché chiarendo la natura giuridica della stessa. Infatti, il fulcro della questione è la qualificabilità dell'impianto in oggetto, *i.e.* se è più corretto definirlo «*fotovoltaico*», come già qualificato dalle Autorità amministrative, ovvero «*agrivoltaico*», come indicato da parte ricorrente e confermato dal giudice amministrativo. Nella sentenza *de qua*, il giudice procede a descrivere l'impianto agrivoltaico alla stregua di un impianto «*ibrido*», che si serve dei terreni agricoli sia per la produzione agricola che per la produzione di energia elettrica, in quanto l'installazione degli impianti fotovoltaici è prevista in modo da consentire la coltivazione del suolo: infatti, i predetti impianti fotovoltaici vengono collocati su pali ad una altezza tale da non ostacolare le attività agricole sottostanti, nonché ad una distanza prossimale sufficiente a permettere l'utilizzo di macchine da lavoro tra un modulo e l'altro. La superficie del terreno resta, così, permeabile e raggiungibile dal sole e dalla pioggia, garantendo un utilizzo per le normali esigenze agricole.

Data questa breve ma precisa descrizione, diviene facile ritenere da parte del giudice, che tale impianto non può essere sovrapposto al classico fotovoltaico, il quale, al contrario, rende impermeabile il terreno, ne impedisce la coltivazione e la crescita della vegetazione, inibendo, conseguentemente, la produzione agricola.

Pertanto può parlarsi di un nuovo istituto (agrivoltaico) che nasce da quello madre (fotovoltaico) con la conseguenza che ne acquista, in tal modo, una ragione sociale propria, al contrario di quanto affermato dalla Regione che ne parla come di rapporto di *genus ad species*, sovrapponendo la natura dei due impianti. La pronuncia in esame, pertanto, si pone maggiormente in linea con la recente legislazione europea e nazionale che riconosce sempre più importanza al settore emergente dell'agrivoltaico, si veda ad esempio il reg. UE n. 2021/241 che pone la «*transizione verde*» come uno dei sei pilastri del PNRR, al cui interno confluisce tutto il settore delle energie rinnovabili.

Tra le ragioni sottese la meritevolezza di una disciplina peculiare e precipua per il settore agrivoltaico, il

²¹ Cfr., T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 4 novembre 2022, n. 1750, punto 3.

T.A.R. ha evidenziato anche l'inclusione dello stesso nell'ambito dei settori di intervento del PNRR; in particolare, sono stati stanziati € 1,1 miliardi, destinati all'implementazione dello stesso, ed € 1,5 miliardi per l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agricoli.

Non solo, anche il M.I.T.E. è intervenuto nel dibattito in corso, promulgando in data 27 giugno 2022 le prime Linee Guida sull'agrivoltaico, volte a delimitare e disciplinare la fattispecie.

A parere del Collegio, è ancor più evidente l'errore in cui è incorsa la Regione, qualificando l'impianto della Canadian Solar Construction s.r.l. alla stregua di impianto fotovoltaico; tale interpretazione appare, alla luce della normativa già richiamata, assolutamente anacronistica.

A ben vedere, infatti, il progetto in esame prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici su opportune strutture di sostegno, appositamente progettate e realizzate in acciaio zincato, infisse nel terreno; per quel che concerne le modalità di installazione, esse prevedono la realizzazione di un impianto poggiato sul terreno in modo rialzato, di modo da lasciare libera, e per gran parte accessibile, la zona sottostante i pannelli.

Inoltre, come si legge dalla relazione tecnica in atti, il progetto presenta le seguenti, ulteriori caratteristiche:

- esso prevede, «*su un'area catastale estesa 124 ha, la conservazione a scopi culturali di un'area pari al 94 per cento, sulla quale è previsto sia l'allevamento non stanziale di ovini, e sia l'esercizio dell'apicoltura*»;

- peraltro, «*verranno piantumati alberi di ulivo sulle fasce perimetrali (che saranno definite all'esterno anche da una siepe di essenze forestali autoctone)*»;

- «*nelle aree libere interne all'area di impianto e tra le file dei pannelli verranno coltivati foraggio, legumi e patate*»;

- è altresì previsto che possa essere praticato il pascolo, la qual cosa – come emerge dalla relazione in atti – consente: «*(...) una completa bonifica del terreno da pesticidi e fitofarmaci*», determinando «*(...) un'importante funzione fertilizzante del suolo*»;

- il progetto è, poi, elaborato in modo da consentire il passaggio delle macchine agricole in commercio tra le file dei pannelli (alti dal suolo, in posizione orizzontale, 2,37 m) poste tra loro a 9 mt.

Con specifico riguardo all'estensione dell'impianto ed ai terreni individuati per la realizzazione dello stesso, si osserva che esso riguarda terreni posti ad oltre 1 km da siti di interesse culturale nonché: *a*) situati in area agricola (come tale potenzialmente idonea ad ospitare impianti FER, ex art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/03), e in area non qualificabile come inidonea ai sensi del d.m. 19 settembre 2010 e del r.r. n. 24/10; *b*) non soggetti a vincolo idrogeologico, archeologico, culturale, paesaggistico, né ospitanti colture di pregio²². Ne deriva che per le modalità intrinseche di progettazione che l'impianto ricade pienamente nel campo di applicazione dell'art. 20, comma 8, lett. *c quater*), d.lgs. n. 199/21 (*i.e.* il decreto di attuazione della direttiva RED II).

Suddetta norma è intervenuta dopo la presentazione del progetto da parte della società ricorrente e a seguito dello stesso provvedimento amministrativo, purtuttavia la II Sezione - T.A.R. Lecce ha ritenuto opportuno applicare una norma successiva in quanto essa è di recepimento della direttiva 2018/2001/UE. Ciò è sintomatico dell'importanza di privilegiare le esigenze di coerenza e razionalità dell'ordinamento, finanche applicando una previsione normativa successiva ad un progetto antecedente alla entrata in vigore della stessa, tenuto conto della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma stessa; peraltro, tale pronuncia evidenzia, ancora una volta, l'esigenza che le Pubbliche Amministrazioni e le Corti di giustizia collaborino e mantengano una visione di vedute comune, tale da rendere, alla fine, più agevole l'azione anche del privato.

Tanto non è avvenuto nel caso di specie, tenuto conto della circostanza che sia la Regione che la Provincia hanno addotto a sostegno della loro decisione una presunta alterazione della trama agricola di riferimento in termini solo astratti, niente affatto corroborata da ricognizioni *in loco* o opportuno materiale fotografico, senza valorizzare la «novità» della fattispecie, che, come già detto, lungi dall'arrecare danno al settore agricolo, consente una piena sintesi delle necessità di efficientamento energetico e delle esigenze agricole.

²² Cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 4 novembre 2022, n. 1750, punti 17, 18, 19.

Ed infatti, l'area di interesse era stata ritenuta inidonea da parte della Regione, con reg. n. 24/2010, sulla base di elementi astratti e ipotetici (*aree agricole destinate, anche potenzialmente, alle produzioni di qualità*)²³.

Il T.A.R. Puglia - Lecce, inoltre, sostiene che la decisione dell'ente Regione Puglia sia fondata sulle previsioni di cui all'art. 4.4.1 del PPTR (piano paesaggistico territoriale regionale), normativa tecnica approvata circa sette anni fa, ritenuta e ribadita dai giudici come assolutamente datata e anacronistica, in quanto superata dalle previsioni europee e nazionali intervenute con l'Accordo di Parigi sul clima del 2015.

Infine, la II Sezione T.A.R. Puglia - Lecce conclude sostenendo che gli ulteriori profili di criticità adottati dalle Amministrazioni regionale e provinciale, come ad esempio agli impatti cumulativi sull'ambiente, non trovano applicazione in quanto il progetto è collocato in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. *c quater*), d.lgs. n. 42/04. Il giudice mantiene fermo l'orientamento, che si va consolidando, di cui alle sentenze citate della stessa Sezione, «nn. 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22», e pertanto annulla gli atti impugnati (provvedimento dirigenziale n. 101/2021 della Provincia di Brindisi e presupposti pareri a contenuto negativo della Regione Puglia).

In conclusione, nella richiamata sentenza, i giudici rilevano sostanzialmente che la normativa regionale risulta «anacronistica» e ancorata a criteri meramente soggettivi, che non permettono di indirizzare le Regioni verso decisioni oggettive e scientifiche, dimostrandosi inconferenti rispetto alla realizzazione e all'esercizio dei nuovi impianti agrivoltaici, per i quali sarebbe auspicabile ed opportuno reinterpretare la disciplina dettata dal legislatore e dalle Regioni alla luce di un più maturo bilanciamento tra le urgenti esigenze di sviluppo energetico e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dello sviluppo agricolo.

Occorre rilevare, però, che, nella fattispecie in questione, il progetto dell'impianto agrivoltaico risulta perfettamente conforme ai requisiti richiesti dalla più recente normativa nazionale, a dispetto di un *iter* amministrativo e una istruttoria in fase di giudizio generica e poco approfondita.

4. - La sentenza n. 200/2023 del T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III. Diverso è invece l'orientamento della Sezione III dello stesso T.A.R. Puglia - Lecce, la quale, con la recentissima sentenza n. 200 del 9 febbraio 2023, ha espressamente statuito che «*il Collegio ritiene meditatamente (richiamando il principi già espressi con la sentenza n.1376/2022 di questa Sezione) di non aderire ai principi affermati dalla II Sezione di questo T.A.R. con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 sul tema della compatibilità degli impianti FER di tipo agrivoltaico in area agricola*»²⁴; il T.A.R. ha, poi, ulteriormente sottolineato che l'impianto agrivoltaico è una *sub specie* del genere degli impianti fotovoltaici classici, e l'unico elemento che li differenzia è la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali, alle condizioni previste dall'art. 65 del d.l. n. 17/2012 [convertito dalla l. 24 marzo 2012, come integrato dall'art. 31, comma 5, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. *a*), d.l. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 2022, n. 34] intitolato «*Impianti fotovoltaici in ambito agricolo*».

Secondo i giudici, pertanto, in assenza di specifiche deroghe alle norme a tutela dei valori territoriali, ambientali, paesaggistici e agli aspetti rurali e culturali, non vi è alcun elemento per ritenere gli impianti agrivoltaici estranei al rispetto dei suddetti valori; ne consegue che gli impianti, a mente di tale orientamento, devono adeguarsi alla disciplina vigente in materia di energie rinnovabili.

Con la pronuncia in esame, il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso presentato dalla Società HEPV14 s.r.l., avverso la determinazione dirigenziale n. 36/2022 della Provincia di Brindisi, emessa a seguito dei pareri sfavorevoli, resi in sede di Conferenza di servizi, da parte della Sezione paesaggio della Regione Puglia, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, di A.R.P.A. Puglia D.A.P. Brindisi, del Comune di Brindisi e del Dipartimento agricoltura della stessa Regione Puglia, in forza della quale il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico è stato negato.

²³ Cfr., T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 4 novembre 2022, n. 1750.

²⁴ Cfr., T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 9 febbraio 2023, n. 200.

Chiamati a dirimere la vicenda, i giudici della Sez. III, rigettando il ricorso, hanno addotto a sostegno della loro posizione importanti argomentazioni, che, seppur antitetiche alle pronunce della Sez. II dello stesso T.A.R., aiutano l'interprete del diritto a comprendere quanto i contrapposti interessi in gioco necessitino di un'attenta disamina e di una valutazione da eseguirsi caso per caso, in attesa di un intervento organico in materia.

Il Collegio, quindi, fonda la propria articolata motivazione su due punti, soffermandosi per un verso sull'impatto ambientale generato dall'impianto FER, e per altro sui profili di compatibilità con la normativa emanata in materia di energia rinnovabile.

In prima istanza, pertanto, si afferma che l'impianto determina un'alterazione della *texture* agricola, oltre che rilevanti impatti ambientali, specialmente per quel che concerne i valori paesaggistici e territoriali.

Il giudice di prime cure sposa appieno l'istruttoria e le motivazioni rese dalla Provincia di Brindisi e dagli altri enti preposti, argomentando che l'impianto FER oggetto del giudizio, così come progettato, è causa di una serie di rilevanti impatti sull'ambiente circostante.

Infatti, l'impianto *de quo*, compromette «*la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria tipica della campagna brindisina*», «*andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola in ragione del fatto che ricade in aree agricole destinate alle produzioni di qualità e tipicità*», «*altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura del territorio*».

Non solo, il progetto verrebbe collocato in una zona circondata da altri impianti fotovoltaici, andando a generare una ulteriore artificializzazione dei luoghi che, non solo comprometterebbe il sistema agricolo identitario, ma darebbe anche luogo ad una ennesima sottrazione e consumo del suolo agricolo.

Va altresì aggiunto che il progetto, così presentato, porta con sé intrinseche lacune tali da renderlo quasi analogo ad un impianto fotovoltaico, in quanto manca degli elementi essenziali che ne consentirebbero la qualificazione come «agrivoltaico»; in particolare, viene eccitata l'assenza non solo di uno scopo aziendale, ma anche dell'indicazione di macchine e attrezzature agricole da utilizzare, delle necessarie unità di lavoro e degli operatori professionali che condurranno l'attività agricola, atteso che i ricorrenti si erano limitati soltanto ad indicare che tali attività sarebbero state gestite in conto terzi.

Tanto ha portato il Collegio a rilevare la non organicità dell'attività agricola con l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Inoltre, secondo i giudici aditi, «*non risulta neppure garantita la perfetta permeabilità del terreno (stante il sollevamento dei moduli di soli 50 cm dal suolo) e il rispetto della coltura identitaria e di qualità dell'area circostante*».

Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio ha ritenuto che le Amministrazioni preposte abbiano adempiuto ad una attenta istruttoria nell'esercizio del bilanciamento degli interessi in gioco, *i.e.* il principio dello sviluppo sostenibile temperato con il principio di precauzione e salvaguardia dell'ambiente, aggiungendo che l'importanza riconosciuta dal PNIEC e dal PNRR all'agrivoltaico per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione «*non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all'agricoltura, dato che l'implementazione di "sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte (...)"*, non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l'Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie».

Il secondo punto cardinale affrontato nella summenzionata pronuncia, affronta il tema della normativa applicabile: i giudici aditi hanno, infatti, affermato che non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agrivoltaici non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, alla luce anche dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, delle norme del PPTR e delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili e dell'art. 4, commi 2 *bis* e 3, del d.lgs. n. 28/2011, come modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 29 aprile 2022.

Il Collegio, dunque, non aderisce ai principi affermati dalla II Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce, statuendo, di contro, che la differenza normativa tra i due impianti verte solo in materia di incentivi statali [art. 31, comma 5, d.l. n. 77/2021 così come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. *a*), d.l. n. 17/2022], ribadendo

ancora una volta che *«l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola».*

Non solo, alla luce delle Linee Guida del M.I.T.E., che, come già osservato, individuano le caratteristiche minime e i requisiti di un impianto agrivoltaico atte a garantire *«una interazione più sostenibile tra produzione energetica e produzione agricola»*, la fattispecie in oggetto non presenta alcuno di questi elementi, in quanto il progetto presentato risulta dettagliato negli aspetti relativi alla produzione di energia elettrica ma carente negli elementi relativi alla produzione agricola.

I giudici continuano ancora sostenendo che le Amministrazioni hanno correttamente applicato il dettato dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, espressione del principio fondamentale in materia di energia e punto di equilibrio delle competenze statali e regionali nell'individuazione delle aree non idonee, del PPTR e delle Linee Guida 4.4 e 4.1, norme di riferimento per indirizzi e criteri metodologici da adottare, nonché hanno applicato correttamente l'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 28/2011 in virtù del quale *«le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (...). Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi».*

In sintesi, la pronuncia *de qua*, per quel che qui di interesse, può essere così compendiate: *«la realizzazione di impianti energetici alternativi soggiace agli interessi di carattere generale, fra i quali quelli ambientali paesaggistici e di programmazione urbanistica, proprio al fine di scongiurare collocazioni selvagge e distruttive dei valori identitari del territorio».*

È importante sottolineare come, nella fattispecie *de qua*, ad un progetto di impianto agrivoltaico che sembri non rispecchiare i requisiti previsti dalla normativa, si contrappone, invece, un attento e preciso iter amministrativo adottato dagli Enti coinvolti in Conferenza di servizi.

5. - Conclusioni. Dalla lettura delle due pronunce in esame, risulta evidente, allora, che la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, rappresenta un orientamento innovativo e progressivo, incentrato prevalentemente sul principio di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile; la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, invece, tende ad un orientamento restrittivo e conservatore, volto a tutelare soprattutto il principio della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Nonostante il diverso approccio adottato dalle diverse Sezioni, è opportuno evidenziare che entrambi i Collegi hanno sottolineato l'importanza di un progetto che riesca a contemperare le diverse esigenze agricole ed energetiche, nonché a bilanciare le stesse con i valori costituzionali ed europei stabiliti in tema di ambiente e paesaggio. Peraltro, a ben vedere, il rigetto del T.A.R. Puglia - Lecce, lungi dal rappresentare un precedente di ostacolo alla costituzione di nuovi impianti FER, ha fornito importanti spunti interpretativi in ordine ai vincoli ed ai requisiti essenziali ed imprescindibili in sede di presentazione del progetto. Si può, quindi, trarre un generale *favor* del giudice amministrativo relativamente alla implementazione dei nuovi sistemi di efficientamento energetico, purché ciò avvenga nel pieno rispetto della normativa volta a tutelare beni primari, quali appunto, il paesaggio, le attività agricole e la *texture* rurale.

Viepiù, dalle due sentenze in commento si possono rilevare due criticità intrinseche al sistema: in primo luogo, l'esigenza di applicare la normativa europea e nazionale in materia di sviluppo energetico e degli impianti FER in maniera unitaria, nonché di aggiornare la disciplina regionale in tema, al fine di consentire un maggiore sviluppo delle attività coinvolte, in special modo gli impianti agrivoltaici, nel rispetto della tutela delle caratteristiche specifiche di ciascun territorio e delle sue attività primarie; in secondo luogo, la tendenza, assolutamente encomiabile, dei T.A.R. di svincolarsi dalla lettera della norma, quando ritenuta anacronistica e fuorviante, in favore di una più flessibile applicazione dei principi di diritto generali dell'ordinamento ed, in particolare, di un *favor* per lo sviluppo energetico eco-sostenibile. Ne consegue che, la

spinta verso una transizione verde, che vede un forte aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili – finalizzata al raggiungimento di una capacità produttiva pari a 30 GW di fotovoltaico, con conseguente riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 – non potrà di certo avverarsi, se non al verificarsi di una duplice condizione: occorre sia che le Linee Guida nazionali, in merito alla realizzazione degli impianti agrivoltaici, nonché all’individuazione delle aree non idonee, orientino e guidino i privati ad una attenta progettazione coerente con gli interessi in gioco, sia che gli enti locali, in sede di accertamento sulla sussistenza dei requisiti prescritti, operino una istruttoria approfondita valorizzando e tutelando i principi stabiliti in tema di ambiente e paesaggio.

Giuseppe Marrulli